



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

CIRCOLARE RECANTE INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI LAVORATORI
“FRAGILI” E DI LAVORATORI CON DISABILITÀ CUI È RICONOSCIUTA LA
CONDIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992.



INDICE

Obiettivo della circolare.....	3
1. Concetto di fragilità	3
2. Indicazioni operative.....	3
2.1 Indicazioni per il Personale Docente e Ricercatore.....	3
2.2 Indicazioni per il Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario	4
3. Lavoratori disabili	4
3.1 Indicazioni per il Personale Docente e Ricercatore	4
3.2 Indicazioni per il Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario	5
3.3 Convivenza con un soggetto disabile	5



OBIETTIVO DELLA CIRCOLARE

Con la presente Circolare si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori “fragili” e di lavoratori con disabilità cui è riconosciuta la condizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

1. CONCETTO DI FRAGILITA'

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, richiamando il *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020*, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che:

- la condizione di fragilità è da intendersi **temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica**;
- il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”;
- il parametro dell'età, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di patologie che possono integrare una condizione di maggiore rischio.

2. INDICAZIONI OPERATIVE

I lavoratori “fragili” possono svolgere l'attività lavorativa interamente in modalità agile.

2.1 Indicazioni per il Personale Docente e Ricercatore

- Il lavoratore “fragile” deve inviare al Direttore della Struttura Primaria cui afferisce una comunicazione in cui esprime la volontà di svolgere la propria attività lavorativa interamente in modalità agile. Alla comunicazione va allegato il certificato del Medico di Medicina Generale da cui risulti la condizione di fragilità. Il certificato non va allegato qualora il Medico di Sorveglianza Sanitaria abbia già trasmesso all'Ufficio Stato Giuridico Personale Docente e Ricercatore il certificato da cui risulti un'inidoneità temporanea del lavoratore, riferita alla situazione di contagio;
- il Direttore della Struttura Primaria, presa visione della comunicazione del dipendente e dopo aver apposto anche la sua firma, deve inviarla a mezzo mail, insieme all'eventuale documentazione allegata, all'indirizzo personaledocente@unibas.it;



- A seguito della trasmissione della suddetta comunicazione al competente Ufficio, l'attività lavorativa potrà essere svolta interamente in modalità agile.
Qualora ciò non risulti possibile a causa della natura dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore disabile, allo stesso possono essere assegnate, “in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria” (Decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione 19.10.2020).

2.2 Indicazioni per il Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario

- Il lavoratore “fragile” deve inviare al proprio Responsabile una comunicazione in cui esprime la volontà di svolgere la propria attività lavorativa interamente in modalità agile. Alla comunicazione va allegato il certificato del Medico di Medicina Generale da cui risulti la condizione di fragilità. Il certificato non va allegato qualora il Medico di Sorveglianza Sanitaria abbia già trasmesso all'Ufficio Stato Giuridico Personale Tecnico-Amministrativo il certificato da cui risulti un'inidoneità temporanea del lavoratore, riferita alla situazione di contagio;
- il Responsabile dell'Ufficio, presa visione della comunicazione del dipendente e dopo aver apposto anche la sua firma, deve inviarla a mezzo mail, insieme all'eventuale documentazione allegata, all'indirizzo ufficiostatogiuridicopta@unibas.it;
- A seguito della trasmissione della suddetta comunicazione al competente Ufficio, l'attività lavorativa potrà essere svolta interamente in modalità agile.
Qualora ciò non risulti possibile a causa della natura dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore disabile, allo stesso possono essere assegnate, “in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria” (Decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione 19.10.2020).

3. LAVORATORI DISABILI

L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha chiarito che “I lavoratori con disabilità cui è riconosciuta la condizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità cui è riconosciuta la condizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

3.1 Indicazioni per il Personale Docente e Ricercatore

- Il lavoratore disabile deve inviare al Direttore della Struttura Primaria cui afferisce una comunicazione in cui esprime la volontà di svolgere la propria attività lavorativa interamente in modalità agile. Alla comunicazione va allegata la documentazione relativa alla disabilità grave rilasciata dall'INPS solo se la stessa non sia stata precedentemente trasmessa all'Ufficio Stato Giuridico Personale Docente e Ricercatore;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

- il Direttore della Struttura Primaria, presa visione della comunicazione del dipendente, dopo aver apposto anche la sua firma, deve inviarla a mezzo mail, insieme all'eventuale documentazione allegata, all'indirizzo personaledocente@unibas.it;
- A seguito della trasmissione della suddetta comunicazione al competente Ufficio, l'attività lavorativa potrà essere svolta interamente in modalità agile.
Qualora ciò non risulti possibile a causa della natura dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore disabile, allo stesso possono essere assegnate, "in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria" (Decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione 19.10.2020).

3.2 Indicazioni per il Personale Tecnico-Amministrativo

- Il lavoratore disabile deve inviare al proprio Responsabile una comunicazione in cui esprime la volontà di svolgere la propria attività lavorativa interamente in modalità agile. Alla comunicazione va allegata la documentazione relativa alla disabilità grave rilasciata dall'INPS solo se la stessa non sia stata precedentemente trasmessa all'Ufficio Stato Giuridico Personale Tecnico-Amministrativo;
- il Responsabile, presa visione della comunicazione del dipendente, dopo aver apposto anche la sua firma, deve inviarla a mezzo mail, insieme all'eventuale documentazione allegata, all'indirizzo ufficiostatogiuridicopta@unibas.it.
- A seguito della trasmissione della suddetta comunicazione al competente Ufficio, l'attività lavorativa potrà essere svolta interamente in modalità agile.
Qualora ciò non risulti possibile a causa della natura dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore disabile, allo stesso possono essere assegnate, "in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria" (Decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione 19.10.2020).

3.3 Convivenza con un soggetto disabile

In caso di convivenza con un soggetto disabile, il requisito della convivenza deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, dalla quale risulti chiaramente la convivenza con il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3.

A tal proposito si precisa che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, ha chiarito che il concetto di "convivenza" non è più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile sia il soggetto che lo assiste hanno la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi.